

CONDIZIONI DI LICENZA PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DEL REPERTORIO DELLA SIAE SU SUPPORTI ANALOGICI O DIGITALI DI QUALSIASI TIPO E FORMATO DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO PER L'USO PRIVATO, ANCHE IN ABBINAMENTO EDITORIALE, OVVERO ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA PER USO AZIENDALE/ISTITUZIONALE.

1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA - Oggetto del contratto di licenza è la produzione e la distribuzione, da parte del Produttore, di supporti analogici e digitali con contenuto esclusivamente o prevalentemente videografico riproducenti opere del repertorio della SIAE, da destinare alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, ovvero alla distribuzione interna per uso aziendale/istituzionale. Il contratto di licenza si intende perfezionato solo a seguito della restituzione al Produttore da parte della SIAE del modello DRV4 (conferma di licenza) contenente le condizioni di tutela relative a ciascuna opera da riprodurre e dell'integrale pagamento da parte del Produttore stesso alla SIAE del compenso dovuto per diritti di autore.

2 - REPERTORIO DELLA SIAE - Il repertorio della SIAE comprende le opere per le quali gli aventi diritto (autori, compositori ed editori) aderenti alla SIAE o a Società d'autori stranieri di cui la SIAE abbia la rappresentanza in territorio italiano, hanno conferito o conferiranno a quest'ultima l'amministrazione dei diritti, loro spettanti, di registrazione, riproduzione in copie e distribuzione, nella misura in cui tale amministrazione è stata o sarà affidata alla SIAE.

Ai fini del contratto di licenza sono escluse dal repertorio della SIAE, in assenza di esplicita autorizzazione degli aventi diritto, autorizzazione che deve concorrere con la licenza della SIAE, le opere drammatiche e drammatico-musicali nonché le opere musicali completamente nuove, per le quali gli aventi diritto si sono riservati la facoltà di scelta dell'utilizzatore.

Sono in ogni caso escluse dal presente contratto e necessitano di apposita distinta licenza da richiedere preventivamente alla Sezione OLAF della SIAE, le opere delle arti visive e le fotografie amministrate dalla stessa SIAE.

3 - DIRITTI CONCESSI - La SIAE concede al Produttore, a titolo oneroso e nei limiti previsti dalle presenti condizioni di licenza, il diritto non esclusivo di: a) procedere alla registrazione sonora delle opere del proprio repertorio; b) realizzare supporti per mezzo di dette registrazioni, ovvero di altre che il Produttore ha acquisito a qualsiasi titolo da terzi, purché lecitamente realizzate con il consenso degli aventi diritto anche sulla base di un contratto di licenza della SIAE o di altra società d'autori aderenti al BIEM (Bureau International des Sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique); c) distribuire, tali supporti in territorio italiano ed in quelli ad esso assimilati, per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, al noleggio per l'uso privato (limitatamente ai supporti contenenti opere cinematografiche), alla distribuzione per uso aziendale/istituzionale. La SIAE si riserva il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante la liceità - dal punto di vista del diritto di autore - della registrazione preesistente alla richiesta di licenza. La SIAE si riserva i diritti di pubblica esecuzione, radiodiffusione e noleggio-locazione (per quest'ultimo fatta eccezione per le composizioni musicali inserite in colonne sonore di opere cinematografiche) relativi alle opere del suo repertorio, diritti la cui cessione è pertanto esclusa dal contratto di licenza. In assenza di autorizzazione espressa dei relativi autori o dei loro aventi causa, è escluso dal presente contratto il diritto di utilizzazione pubblicitaria diretta delle opere derivante dall'abbinamento del supporto al bene o al servizio alla cui promozione è destinato, ovvero l'apposizione sul supporto o sulla sua confezione di riferimenti al prodotto, al servizio o all'azienda alla cui promozione è destinato. E' altresì esclusa dal presente contratto la cessione del diritto di primo abbinamento tra composizioni musicali ed immagini (diritto di sincronizzazione) e del diritto di riproduzione grafica delle partiture e dei testi delle opere amministrate dalla SIAE, per i quali il Produttore deve ottenere - in concorso con la licenza della SIAE - specifica autorizzazione preventiva dei relativi aventi diritto.

4 - DIRITTO MORALE - E' escluso dal contratto di licenza il diritto morale degli autori e dei loro aventi causa, ivi compreso il diritto di inedito. Le modifiche che il Produttore riterrà di dover apportare ad un'opera per soddisfare le necessità tecniche della registrazione non dovranno mai pregiudicare l'integrità dell'opera stessa. Nessun adattamento e/o arrangiamento delle opere dovrà essere effettuato senza la preventiva, espressa autorizzazione degli autori e dei loro aventi causa. Il Produttore è in ogni caso responsabile di tutte le modifiche eventualmente apportate.

5 - DIRITTI CONCESSI - Sono esclusi dal contratto di licenza i diritti connessi dei produttori originali, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti ed esecutori sui materiali fonovideografici preesistenti che saranno utilizzati dal Produttore per la realizzazione dei supporti videografici. Il Produttore assume pertanto piena e totale responsabilità in merito alla liceità di detti materiali preesistenti nonché della stessa attività di riproduzione sotto il profilo del rispetto di detti diritti connessi così come disciplinati al Titolo II, Cap I, I bis, II e III della Legge 22 aprile 1941, n. 633. La SIAE si riserva comunque il diritto di richiedere al Produttore la documentazione attestante tale liceità ed eventualmente di interdire in qualsiasi momento al Produttore di continuare l'attività di riproduzione di opere del suo repertorio qualora tale attività risulti essere lesiva di detti diritti connessi. In ogni caso, la licenza della SIAE per i diritti di autore non sana in alcun modo eventuali violazioni, poste in essere dal Produttore e dai suoi danti causa, di detti diritti connessi.

Sono altresì esclusi dal contratto di licenza, e necessitano di apposita distinta licenza da richiedere preventivamente alla Sezione LIRICA della SIAE, i diritti esclusivi relativi alle edizioni critiche delle opere di pubblico dominio la cui gestione sia stata affidata dai titolari di detti diritti alla stessa SIAE.

6 - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE - Il Produttore ha l'obbligo di: a) presentare alla SIAE la richiesta di licenza prima di procedere alla utilizzazione delle opere del repertorio della stessa SIAE;

b) corrispondere alla SIAE il compenso per diritti d'autore determinato ai sensi dell' art. 8 che segue;

c) presentare, su richiesta della SIAE, la documentazione necessaria a comprovare la liceità dei materiali fonovideografici preesistenti che intende riprodurre nei supporti;

d) far realizzare i supporti videografici esclusivamente presso il fabbricante indicato nella richiesta di licenza;

e) apporre sulle inlay-card/serigrafie di ciascun esemplare di supporto videografico contenente una o più opere o frammenti di opere del repertorio della SIAE, anche se fabbricato all'estero, il facsimile SIAE di dimensione minima di quattro per otto millimetri, nonché la seguente dicitura: "RISERVATI TUTTI I DIRITTI DEL PRODUTTORE VIDEOGRAFICO E DEL PROPRIETARIO DELL'OPERA RIPRODOTTA. SALVO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI, SONO VIETATI LA DUPLICAZIONE, IL NOLEGGIO-LOCAZIONE, IL PRESTITO E L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO SUPPORTO VIDEOGRAFICO PER LA PUBBLICA ESECUZIONE E LA RADIODIFFUSIONE";

f) indicare in modo chiaro e leggibile sulle inlay-card/serigrafie di ciascun esemplare di supporto videografico, anche ai sensi dell'art. 62 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolo del supporto, il marchio e il numero di catalogo, il nome del Produttore, l'anno di prima pubblicazione del supporto e, per ciascuna opera riprodotta, il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del compositore (per le opere musicali), del traduttore e dell'editore (per le opere letterarie), e, per le opere musicali, il nome dell'eventuale adattatore/traduttore del testo e/o elaboratore della musica;

g) garantire alla SIAE il più completo esercizio del diritto di controllo su tutte le operazioni riguardanti la produzione, il confezionamento e la distribuzione dei supporti e consentire agli incaricati SIAE, ai fini dell'esercizio di tale diritto, l'accesso presso i propri uffici, laboratori, magazzini di deposito, nonché l'accesso alle proprie scritture contabili;

h) comunicare ai distributori e ai dettaglianti ai quali fornisce i supporti che essi non potranno porre ostacolo ad eventuali operazioni di controllo da parte della SIAE nei locali in cui esercitano la rivendita o in cui effettuano il deposito dei supporti videografici stessi;

i) fornire gratuitamente alla SIAE, a fini di controllo, un esemplare di ciascun supporto videografico (numero di catalogo) prodotto.

7 - CONTRASSEGNO SIAE - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, la SIAE concede in uso al produttore i contrassegni da apporre sugli esemplari dei supporti ai sensi dell'art. 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633. La concessione in uso avviene a mezzo affidamento al Produttore di contrassegni autoadesivi recanti il logo SIAE nonché elementi identificativi del supporto sul quale i contrassegni stessi debbono essere apposti. I contrassegni non sono cedibili a terzi e rimangono comunque di proprietà della SIAE, che, con richiesta motivata da inviare al Produttore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

8 - COMPENSO - Contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza, il Produttore corrisponderà alla SIAE per ciascun esemplare di supporto che intende realizzare, un compenso determinato percentualmente sulla base del prezzo di detto supporto risultante dal listino che il Produttore stesso pubblica per i dettaglianti (PPD) al netto di un abbattimento forfettario del 10%. La percentuale del compenso, variabile in funzione del tipo di opera/utilizzazione, è pari a:

Tipo di opera/utilizzazione	%
Commedie musicali, opere di prosa con musiche originali	15
Opere di prosa (commedie, drammi, tragedie, operette, scene, monologhi, cabaret, azioni mimiche etc.), Opere televisive, Opere liriche, Opere letterarie di qualsiasi genere, Musiche di primo piano utilizzate in concerti, spettacoli musicali, riviste, varietà, cabaret non prevalentemente musicali etc.	10
Videoclip	7,5
Musiche di fondo e di scena	3,3
Musiche inserite in colonne sonore di film, telefilm, documentari e cartoni animati	2,1

Note: A - Qualora il Produttore non pubblichi un listino dei prezzi per i dettaglianti (PPD) o comunque non lo fornisca alla SIAE, il compenso è calcolato sul listino d'ufficio determinato sulla base del prezzo più generalmente praticato per ciascuna categoria di supporto dagli altri produttori italiani. B - Nel caso in cui i supporti siano venduti a prezzo al pubblico imposto dal Produttore, ai fini del calcolo del compenso detto prezzo al pubblico è abbattuto del 30%. C - Nel caso di supporti contenenti opere cinematografiche e destinati al noleggio il compenso è di euro 1,24 per ciascun esemplare di supporto contenente opere cinematografiche non di origine statunitense. D - Per supporti destinati alla distribuzione per uso aziendale o istituzionale il compenso è di euro 0,012 per minuto primo o frazione di minuto primo di musica riprodotta per esemplare di supporto, con un minimo per licenza di euro 120,00. E - Nel caso di supporti abbinati a pubblicazioni a stampa appositamente realizzate per la distribuzione dei supporti stessi, sul prezzo di copertina della confezione sono praticati, ai fini del calcolo del compenso, gli abbattimenti sottoindicati per la pubblicazione a stampa in funzione del numero delle pagine (compresa la copertina) e della pubblicità:

numero pagine	fino a 16	da 17 a 28	da 29 a 52	da 53 a 84	oltre 84
pubblicità fino al 10%	7,5%	10%	20%	30%	40%
pubblicità fino al 30%	0%	0%	10%	20%	30%
pubblicità oltre al 30%	0%	0%	0%	0%	0%

Il compenso è liquidato sulle quantità indicate nella licenza e per le quali è stato rilasciato il contrassegno SIAE al netto di un'abbattimento forfettario dell'8% a titolo di resi e invenduti applicabile ai soli supporti destinati alla vendita.

9 - MINIMI DI COMPENSO - In ogni caso, il compenso dovuto per ciascun supporto videografico non potrà essere inferiore al minimo unitario fissato per ciascun tipo di opera/utilizzazione dagli accordi tra SIAE e l'UNIVIDEO. Tale minimo si applica anche ai supporti distribuiti gratuitamente a qualsiasi titolo.

10 - RIDUZIONI DEL COMPENSO UNITARIO - Fatta eccezione per i supporti contenenti opere cinematografiche, qualora nel supporto videografico vengano riprodotte opere del repertorio della SIAE ed opere non facenti parte di detto repertorio, il compenso unitario determinato ai sensi degli artt. 8 e 9 che precedono è ridotto in misura proporzionale alla quota parte, in termini di durata della registrazione, che le opere non facenti parte del repertorio della SIAE occupano nel supporto stesso.

11 - RINVIO - Per i listini d'ufficio di cui all'art. 8 che precede e per i minimi di compenso di cui all'art. 9 che precede si fa rinvio alle tabelle a disposizione del Produttore presso gli uffici territoriali della SIAE abilitati alla stipula di contratti di licenza.

12 - PENALI - In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni di cui all' art. 6 che precede ovvero in caso di indicazioni mendaci nella richiesta di licenza, la SIAE, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ha facoltà di esigere immediatamente un compenso doppio di quello determinato in conformità agli artt. 8, 9 e 10 che precedono.

13 - DEPOSITO CAUZIONALE - La SIAE ha facoltà di subordinare la stipula del contratto di licenza al deposito da parte del Produttore di una somma in garanzia.

14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - Il contratto di licenza è soggetto alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua applicazione ed interpretazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.